

Il Presidente

Spett.le
Presidente Massimo Mucchetti
10° Commissione Permanente (industria,
commercio, turismo)
Senato della Repubblica

comm10a@senato.it

OGGETTO: OSSERVAZIONI AiCARR ALL'ATTO DEL GOVERNO N.201, RECANTE "SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014, N. 102, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/27/UE SULL'EFFICIENZA ENERGETICA, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2009/125/CE E 2010/30/UE E ABROGA LE DIRETTIVE 2004/8/CE E 2006/32/CE

AiCARR, associazione culturale senza scopo di lucro, crea e promuove cultura e tecnica per il benessere sostenibile. Nata nel 1960, AiCARR si è sempre occupata delle problematiche relative all'uso consapevole dell'energia e delle risorse naturali oltre che dell'innovazione delle infrastrutture energetiche, sia nel settore impiantistico che in quello edilizio. Gli scopi fondamentali di AiCARR sono la produzione e la diffusione della cultura del benessere sostenibile e la formazione e lo sviluppo professionale degli operatori di settore, al fine di incrementarne la qualificazione, il contributo alla discussione e alla elaborazione delle normative di settore, la collaborazione, in qualità di autorevole interlocutore, con altre Associazioni ed Enti governativi, italiani ed europei. I settori di interesse di AiCARR sono la progettazione del sistema edificio-impianto, il progresso e la diffusione delle norme tecniche, l'innovazione delle tecnologie impiantistiche ed edilizie ai fini del risparmio energetico, la manutenzione degli impianti, la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile.

AiCARR conta oltre 2600 Soci fra Progettisti, Costruttori di macchine, Installatori, Manutentori, Accademici, Ricercatori, Studenti, Funzionari di Enti e Agenzie Governative e di Istituzioni nazionali e internazionali, scientifiche e operative. I soci AiCARR sono, spesso ai massimi livelli, attori del mondo della climatizzazione e del risparmio energetico. In questo senso, le posizioni di AiCARR nel settore energetico sono la sintesi del punto di vista di esperti "super partes".

1. MODIFICHE ALL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014, N. 102 (§Articolo 5)

"All'articolo 9 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 3, lettera a), dopo le parole: "i sistemi di misurazione intelligenti forniscano ai clienti finali informazioni" sono inserite le seguenti: "sulla fatturazione precise e basate sul consumo effettivo,";*

Testo D.lgs. 102 Art. 9 comma 3 lettera a) emendato: "i sistemi di misurazione intelligenti forniscano ai clienti finali informazioni sulla fatturazione precise e basate sul consumo effettivo, sul tempo effettivo di utilizzo e gli obiettivi di efficienza energetica e i benefici per i consumatori finali siano pienamente considerati nella definizione delle funzionalità minime dei contatori e degli obblighi imposto agli operatori di mercato".

Commento AiCARR

Non siamo d'accordo alla proposta di modifica, in quanto i sistemi di misurazione intelligente non possono fornire ai clienti finali direttamente informazioni sulla fatturazione. Tali informazioni possono essere trasmesse dal Gestore al cliente finale sulla base delle informazioni provenienti dalle misurazioni.

Inoltre all'interno del comma 7 lettera a) del D.lgs. 102 tali informazioni sono già specificate.



AiCARR

Cultura e Tecnica per Energia Uomo e Ambiente

Il Presidente

- b) *al comma 7, dopo la lettera c) è inserita la seguente: "e-bis) quando inviano contratti, modifiche contrattuali e fatture ai clienti finali o nei siti web destinati ai clienti individuali i distributori di energia, i gestori del sistema di distribuzione o le società di vendita di energia al dettaglio comunicano ai loro clienti in modo chiaro e comprensibile i recapiti dei centri indipendenti di assistenza ai consumatori, delle agenzie per l'energia o organismi analoghi, inclusi i relativi indirizzi internet, dove i clienti possono ottenere informazioni e consigli sulle misure di efficienza energetica disponibili, dei profili comparativi sui loro consumi di energia, nonché le specifiche tecniche delle apparecchiature elettriche al fine di ridurre il consumo delle stesse. Tale elenco è sottoposto a un controllo annuale da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico," "*;

Commento AiCARR

Nessun commento

- c) *dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: "8-bis. La ripartizione dei costi relativi alle informazioni sulla fatturazione per il consumo individuale di riscaldamento e di raffrescamento nei condomini e negli edifici polifunzionali di cui al comma 5 è effettuata senza scopo di lucro. L'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro il 31 dicembre 2016, stabilisce i costi di riferimento a cui i fornitori del servizio sono tenuti ad uniformarsi. "*

Commento AiCARR

Non siamo d'accordo, in quanto riteniamo che debbano essere definiti i requisiti minimi, che la ripartizione deve avere al fine di poter definire un costo di riferimento, inoltre manca il riferimento al servizio di acqua calda sanitaria, suggeriamo di sostituire il comma 8-bis con il seguente:

"L'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro il 31 dicembre 2016 stabilisce le informazioni minime che devono essere contenute nella ripartizione dei consumi individuali di riscaldamento, di raffrescamento e acqua calda sanitaria, nei condomini e negli edifici polifunzionali di cui al comma 5, i costi di riferimento a cui i fornitori del servizio sono tenuti ad uniformarsi."

2. ARTICOLO 9 DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014, N. 102 E S.M.I.

al comma 5 lettera c) D.lgs. 102/2014 modificato per effetto dell'art. 22, comma 2 ter del D.L. 12.9.2014, n.133 ampliando il riferimento a tutte le normative tecniche vigenti in materia "secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti"

Osservazione AiCARR

Si condivide pienamente la modifica effettuata in quanto tiene in debito conto di tutte le tecniche di ripartizione che la normativa tecnica oggi prevede (peraltro citate dalla stessa UNI 10200:2013 a cui il D.Lgs 102/14 rimanda), aggiungendo la possibilità per gli utenti finali di utilizzare oltre che i ripartitori di calore (normati dalla UNI EN 834) ed utilizzabili esclusivamente per alcune tipologie di corpi scaldanti (i.e radiatore e termoconvettore), anche i totalizzatori di calore basati sui tempi di inserzione dei corpi scaldanti (normati dalla UNI 11388:2015 e dalla UNI 9019:2013) ed utilizzabili anche per altre tipologie di corpi scaldanti (i.e. ventilconvettore, pannello radiante a pavimento, a parete o a soffitto) oltre che per i classici radiatori e termoconvettori.

Milano 8 ottobre 2015

(Prof. Ing. Livio de Santoli)